

ILL.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
SEDE DI ROMA

*

Ricorso

della prof.ssa **Maricla CACCIATORE**, nata a Catania, il 10.9.1978, residente in Palma di Montechiaro (AG), Via Cangiamila, n. 278, c.f. CCCMCL78P50C351K, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, come da procura in calce al presente atto, dall'avv. Fabio Rossi (c.f. RSSFMR71L06C351Z; fax 095.432849; indirizzo PEC fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it) e dall'avv. Marco Perna (c.f. PRNMRC73S23C351N; fax 095.432849; indirizzo PEC marco.perna@pec.ordineavvocaticatania.it), entrambi del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliata a Roma in via Adda n.55 presso lo studio dell'avv. Marco Selvaggi;

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*;
 - **DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*;
 - **COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CORSO-CONCORSO NAZIONALE PER IL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DI CUI AL D.D.G. MIUR N. 1259 DEL 23.11.2017 - SOTTOCOMMISSIONE N. 8**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso i cui uffici siti a Roma in via Dei Portoghesi n.12 sono *ope legis* domiciliati;

per l'annullamento
(previa sospensione)

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il personale scolastico, Capo Dipartimento, prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000395 del 27.3.2019, con il quale (art. 1) i candidati inclusi nell'allegato elenco nominativo sono stati ammessi a sostenere la prova orale del *Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali* (di cui al D.D.G. personale scolastico MIUR, prot. n. 1259 del 23.11.2017, in. G.U. n. 90 del 24.11.2017), e del menzionato allegato elenco, nella parte in cui non vi è stata ricompresa l'odierna ricorrente, pertanto esclusa dallo svolgimento della prova orale (art. 2) e dal proseguo della procedura concorsuale, essendole stato illegittimamente attribuito il complessivo punteggio di 65,25/100 (inferiore al minimo di 70 richiesto dalla *lex specialis* per l'ammissione alla suddetta prova orale);

- del verbale n. 12 del 13.3.2019, redatto dalla Sottocommissione giudicatrice n. 8 della suddetta procedura concorsuale, di correzione e valutazione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente e, dunque, della connessa scheda di valutazione prova, codice elaborato 2214, nonché, nei limiti di interesse: - dei relativi voti numerici attribuiti ai singoli quesiti a risposta aperta ed a risposta chiusa, secondo quanto appresso specificato in ricorso; - del punteggio totale assegnato ai quesiti a risposta aperta (51,25/80) ed a quelli a risposta chiusa (14/20); - del punteggio finale complessivo, pari a 65,25/100;

- ove occorra, dei c.d. *Quadri di riferimento della prova scritta*, pubblicati sul sito internet istituzionale del MIUR in data 17.10.2018, nonché dei criteri valutazione della prova scritta d'esame, come adottati dalla Commissione giudicatrice del

suddetto corso-concorso nazionale e/o dalla Sottocommissione n. 8, e dei relativi verbali di loro approvazione, di data ed estremi non noti;

- del Bando di concorso emesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direttore Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23.11.2017 (in. G.U. n. 90 del 24.11.2017), con cui è stato indetto il suddetto corso-concorso nazionale, con riguardo, in particolare, all'art. 8, comma 9, del medesimo ove è previsto che *«i quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta»*;

- del provvedimento, non noto né conosciuto, adottato dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 13, D.D.G. MIUR 3.8.2017, n. 138, con il quale il medesimo Comitato ha redatto i quesiti a risposta aperta somministrati ai candidati nell'ambito della prova scritta del concorso suddetto;

- del provvedimento emesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato in G.U. n. 89 del 9.11.2018, con il quale è stata fissata la data di svolgimento della prova scritta concorsuale al 13.12.2018 per i soli candidati della Regione Sardegna, anziché disporre la rinnovazione della prova suddetta per la generalità dei candidati sul piano nazionale;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche allo stato non conosciuto.

*

IN FATTO

L'odierna ricorrente ha partecipato al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali», indetto con Decreto MIUR, Direttore Generale per il personale scolastico,

prot. n. 1259 del 23.11.2017 (pubblicato in. G.U. n. 90 del 24.11.2017), giusta domanda di partecipazione presentata in data 16.12.2017.

Dopo aver brillantemente superato la prova preselettiva prevista dall'art. 6 del Bando concorsuale, con voto di 80,5/100 (minimo corrispondente a 71,7), la ricorrente ha regolarmente affrontato e consegnato la prova scritta fissata a livello nazionale per il 18.10.2018 (tenutasi, nel suo caso, a Caltanissetta), come contemplata dall'art. 8 della *lex specialis* e consistente, in base alla norma appena citata (comma 4), in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera (nella specie, lingua inglese, secondo quanto scelto dalla candidata), da svolgersi secondo procedura computerizzata (comma 3).

In ordine alla strutturazione della prova, l'art. 8, comma 5, del Bando ha disposto che «*i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale*» (ossia del Decreto MIUR 3.8.2017, n. 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*»), mentre il successivo comma 6 ha stabilito che «*ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato*».

Per ciò che concerne la tempistica di svolgimento, l'art. 8, comma 7, del Bando ha specificato che «*la prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento*».

Il Bando ha altresì contemplato, all'art. 8, comma 2, il criterio di unicità della prova scritta, nonché parallelamente, all'art. 8, comma 9, la pubblicazione sul sito internet del MIUR - solo nel giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova - dei cc.dd. quadri di riferimento (previsti dall'art. 13, comma 1, del

Decreto MIUR n. 138/2017, sopra cit.), «*in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta*».

Ancora, con riguardo all'attribuzione dei punteggi agli elaborati, l'art. 8, comma 8, del Bando ha disposto che «*a ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale».*

All'esito di tale prima fase concorsuale, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del Bando, con D.D.G. MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 395 del 27.3.2019, pubblicato sul sito internet ministeriale in data 29.3.2019, è stato reso noto l'elenco (allegato al medesimo decreto) degli aspiranti ammessi a sostenere la successiva prova orale, specificandosi (art. 2) che «*i candidati che hanno sostenuto la prova scritta e non risultano inseriti nell'elenco allegato, non sono ammessi alla prova successiva, non avendo conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova orale*».

La prof.ssa Cacciatore non è risultata inclusa nel suddetto elenco, essendo pertanto (allo stato) esclusa dalla procedura concorsuale.

Il Ministero dell'Istruzione soltanto in data 8.5.2019 ha reso disponibile sulla propria piattaforma internet la documentazione concorsuale, dalla quale la ricorrente ha potuto estrarre la prova scritta sostenuta, il verbale di correzione e l'afferente griglia di valutazione, come redatti dalla Sottocommissione esaminatrice n. 8 istituita presso l'USR Emilia Romagna, A.T. di Bologna, alla quale era stata assegnata la correzione della sua prova.

Dalla disamina di tale documenti, la prof.ssa Cacciatore ha appreso che, con verbale n. 12 del 13.3.2019 della suddetta Sottocommissione concorsuale n. 8, all'elaborato da essa svolto (codice n. 2214) è stato assegnato il complessivo punteggio di 65,25 su 80 (51,25/80 per i quesiti a risposta aperta; 14/20, per quelli a risposta chiusa), inferiore al minimo di 70 necessario per l'ammissione alla successiva prova orale; in particolare, i cinque quesiti a risposta aperta sono stati valutati con i seguenti punteggi: Q1 - 15,00; Q2 - 6,25; Q3 - 8,50; Q4 - 13,00; Q5 - 8,50, per un totale di 51,25; mentre ai 10 quesiti a risposta chiusa di lingua inglese sono stati assegnati complessivamente 14 punti, con attribuzione del punteggio di 2 ai quesiti 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, e di 0 (zero) punti ai quesiti 6, 11 e 15 (quest'ultimo, tuttavia, privo di alcuna risposta contrassegnata tra le varie disponibili, malgrado la ricorrente ricordi di averla regolarmente fornita).

La valutazione svolta dalla Sottocommissione concorsuale n. 8 in relazione alla prova scritta svolta dalla ricorrente ed il conseguente provvedimento ministeriale di esclusione dalla procedura selettiva, come comminato nei suoi confronti, sono, tuttavia, da reputarsi illegittimi, erronei ed arbitrari per le ragioni di seguito esposte.

*

MOTIVI DI DIRITTO

1)

VIZI ATTINENTI ALLA VALUTAZIONE DELL'ELABORATO SCRITTO DELLA RICORRENTE E ALLA RELATIVA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO

1-A) ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTIVITÀ VALUTATIVA OPERATA DALLA COMMISSIONE CONCURSALE SOTTO IL PROFILO DELLA MANIFESTA INSUFFICIENZA DEL TEMPO MEDIO DEDICATO ALLA CORREZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI NEL CORSO DELLA SEDUTA DEL 13.3.2019: DIFETTO DI ISTRUTTORIA; SVIAMENTO DI POTERE ; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO

DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; ILLOGICITÀ ED ARBITRARIETÀ MANIFESTE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST..

Manifestamente ingiusti e riduttivi sono i voti attribuiti dalla Commissione concorsuale a fronte di elaborati, quali quelli prodotti dalla ricorrente, certamente chiari, completi e pertinenti rispetto alla tracce assegnate.

Invero, ove fosse stata riservata la giusta attenzione e osservato il giusto scrupolo valutativo in sede di correzione la ricorrente non avrebbe potuto non superare la prova scritta di cui si discute.

Invece, la Sottocommissione esaminatrice n. 8 nel corso della seduta del 13.3.2019 (Verbale n. 12, ha corretto le prove redatte da 22 candidati (codici da 2202 a 2223), tra i quali quelle dell'odierna ricorrente (codice 2214), dedicando un tempo assolutamente inadeguato ad una seria e scrupolosa attività valutativa.

Infatti, il verbale è stato aperto alle ore 8.20, per poi essere chiuso alle ore 12.30. In altri termini, la Sottocommissione ha svolto tutte le operazioni necessarie alla correzione dei predetti elaborati in un lasso di quattro ore e dieci minuti (ossia 250 minuti). Ne consegue che il tempo medio impiegato per la correzione delle prove di ciascun aspirante compito è stato di circa 11 minuti ($250 \text{ minuti} : 22 \text{ elaborati} = 11,36 \text{ minuti}$), i quali si riducono ulteriormente se si pensa che il periodo complessivo di svolgimento delle operazioni, a tutta evidenza, non è certo interamente dedicato alla correzione dei compiti, ma anche all'espletamento di operazioni materiali, quali l'ingresso sulla piattaforma informatica, l'accesso ad ogni singola prova e la verbalizzazione, oltre che alle necessarie pause in un lavoro - quale quello mentale - ancora più faticoso quando si svolge in gruppo.

Si consideri, del resto, che già dalla lettura del suddetto Verbale n. 12 del 13.3.2019, si evince una parte degli articolati adempimenti svolti dalla

Sottocommissione nel corso della seduta: *«si procede ad accedere, attraverso la piattaforma riservata e mediante l'inserimento delle credenziali (password) di tutti i membri della commissione, ai testi dei quesiti della prova scritta espletata. Per ogni prova corretta i commissari formulano (all'unanimità e/o a maggioranza) le proposte di punteggio, conformi ai criteri di valutazione adottati. I punteggi sono inseriti nella scheda riepilogativa di ciascun candidato e riportati in sintesi nella seguente tabella ... Al termine delle operazioni di correzione della prova scritta l'intera Commissione procede alla validazione del voto attribuito ai candidati attraverso la piattaforma riservata».*

Né, ad ogni buon conto, in seno al citato verbale di correzione sono stati indicati gli specifici tempi dedicati a ciascuno dei 22 elaborati, essendo stata omessa qualsiasi menzione al riguardo, e risultando il Verbale suddetto, già per tale via, gravemente viziato per la violazione di elementari canoni di trasparenza dell'azione amministrativa (c.d. difetto di verbalizzazione).

Ciò puntualizzato, è evidente che un lasso di tempo di circa 11 minuti - ma in pratica realmente attestantesi sui 7-8 (con stima generosa) - non appare certo congruo ad effettuare una valutazione razionale, logica ed analitica di ciascuna prova, soprattutto se, come nel caso di specie, l'esito di tale giudizio si sia risolto in una valutazione non adeguata per la candidata ricorrente ai fini del superamento dell'esame.

Peraltro, va altresì rimarcato che la lettura delle risposte formulate dai candidati ai quesiti comporta la conseguente valutazione sulla scorta dei composti criteri (1 - *coerenza e pertinenza*; 2 - *inquadramento normativo*; 3 - *sintesi, esaustività e aderenza*; 4 - *correttezza logico-formale*) e dei relativi articolati indicatori correlati a ciascuno degli anzidetti criteri, come analiticamente individuati ed elencati nei cc.dd.

quadri di riferimento, e fatti propri dalla Sottocommissione in sede di redazione della griglia di valutazione delle prove (cfr. griglia in atti).

In particolare, al *criterio 1, coerenza e pertinenza*, corrispondono gli indicatori: *1 - valenza strategica delle azioni proposte; 2 - coerenza delle azioni proposte; 3 - articolazione ed efficacia delle azioni proposte*; al *criterio 2, inquadramento normativo*, corrisponde l'indicatore: *1 - uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate*; al *criterio 3, sintesi, esaustività e aderenza*, corrispondono gli indicatori: *1 - organicità e rigore nella trattazione; 2 - concisione e completezza nella trattazione*; al *criterio 4, correttezza logico-formale*, corrispondono gli indicatori: *1 - proprietà linguistico-espressiva; 2 - costruzione logica*. Nel complesso, ai 4 criteri principali corrispondono un totale di 8 indicatori.

In conseguenza, per ogni indicatore, ed in relazione a ciascuno dei 5 quesiti a risposta aperta, è assegnata una relativa votazione, per un totale di **40 votazioni attribuite** (ossia, per ciascuno dei 5 quesiti a risposta aperta, 8 differenti votazioni, una per ciascuno degli 8 *indicatori* sopra elencati).

Se a ciò si aggiunge che già la sola lettura delle risposte elaborate richiede un lasso di tempo adeguato, attesa la complessità e la tecnicità delle tematiche trattate, **è praticamente inimmaginabile ipotizzare che la mole complessa ed articolata del lavoro di valutazione, come necessariamente ancorato agli analitici parametri sopra illustrati, possa razionalmente ed adeguatamente essere stata svolta dalla Sottocommissione dedicando in media 7-8 minuti scarsi (con generosa stima) per le prove di ciascun candidato.**

Non solo: tale risicata frazione di tempo sarebbe, di per sé, già del tutto insufficiente per la sola medesima lettura collegiale degli elaborati: il che significa che, a monte, **è evidentemente mancata la necessaria disamina di gruppo ed il**

correlato giudizio collegiale sugli stessi.

In definitiva, l'operato della Sottocommissione giudicante ha tradito un manifesto difetto di istruttoria, giacché appare evidente che la congruità del tempo dedicato alla correzione degli elaborati è essenziale per un'accurata valutazione dei medesimi. Non si vede, infatti, come la Sottocommissione esaminatrice in un lasso di tempo evidentemente di neanche dieci minuti abbia potuto (e in che termini) giudicare in modo negativo (perlomeno, in misura inferiore al voto di 70, necessario al superamento della prova) i quesiti svolti dalla ricorrente; anzi, a tale ultimo riguardo, non può non notarsi che la brevità dei tempi di correzione avrebbe richiesto, a maggior ragione, che la Sottocommissione evidenziasse in qualche modo, magari in sede di verbalizzazione finale, le asserite carenze riscontrate, atteso che il complessivo voto finale raggiunto dalla prof.ssa Cacciatore, pari a 64,50/100 (già di per sé ampiamente superiore alla sufficienza), si discosta di poco dal minimo richiesto di 70/100, utile al superamento della prova.

Non può sottacersi, in definitiva, che l'abnorme velocità dei tempi di correzione sia stata, di fatto, animata dalla necessità di addivenire a tutti costi ad una scrematura rapida, forzata e seriale degli elaborati, tradendosi, per tale via, la finalità tipica cui l'azione amministrativa nella specie avrebbe dovuto essere unicamente rivolta, ossia alla selezione dei migliori, univoco ed imprescindibile criterio-guida ai fini dell'accesso ai pubblici impieghi. Con relativo sviamento di potere, illogicità manifesta e violazione dei principi costituzionali d'imparzialità e o di buon andamento della p.a. (atteso che, sotto tale ultimo profilo, una frettolosa correzione non può che condurre ad un risultato assolutamente inaffidabile riguardo all'obiettivo di legge, per il quale i concorsi pubblici sono indetti e svolti, circa il reclutamento dei più meritevoli).

Già in virtù del presente motivo di ricorso si impone, quindi, una ricorrezione

degli elaborati scritti della ricorrente onde poter garantire a quest'ultima di avere un esito concorsuale che abbia requisiti sufficienti di serietà e attendibilità.

*

1-B) ILLOGICITÀ ED ERRONEITÀ MANIFESTE NELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI E DEGLI INDICATORI, COME TRATTI DAI C.D. QUADRI DI RIFERIMENTO, IN RELAZIONE AI VOTI ASSEGNATI ALLA PROVA SCRITTA SVOLTA DALLA RICORRENTE. SERIALITÀ DELLE SINGOLE VOTAZIONI ATTRIBUITE, IN CONTRADDIZIONE CON LA SPECIFICA ARTICOLAZIONE DEI SUDDETTI CRITERI DI VALUTAZIONE, NONCHÉ LORO CONSEGUENTE MANIFESTA ILLOGICITÀ ED ERRONEITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, EX ART. 97 COST. SVIAMENTO.

Quale corollario della superficialità ed inadeguatezza valutativa già denunciate con il precedente motivo di ricorso, si rileva come le valutazioni operate dalla Sottocommissione esaminatrice rispetto ai quesiti a risposta aperta svolti dalla ricorrente si rivelano erranee, superficiali e grossolane, nonché connotate da una sostanziale serialità, malgrado la dettagliata specificità dei *criteri* e degli *indicatori* ricavati dai c.d. *quadri di riferimento*, fatti propri dalla Sottocommissione esaminatrice nell'ambito delle operazioni di correzione, come si evince dalla griglia contenuta nella relativa scheda di valutazione.

In particolare, sono state attribuite votazioni non particolarmente elevate alle risposte Q2 (voto 6,25/16), Q3 (voto 8,50/16) e Q5 (voto 8,50/16).

Con riferimento alla domanda 2 (Q2, voto 6,25/16), si può notare la deteriore attribuzione del voto di 0,50 in ordine a tutti gli *indicatori* dei criteri 1 e 3 (con l'eccezione di 0,25 per l'indicatore "*organicità e rigore nella trattazione*", di cui al criterio 3).

Analogamente, alle domande 3 (Q3, voto 8,50/16) e 5 (Q5, voto 8,50/16) - quasi che si trattasse di trattazioni identiche - è stato assegnato il medesimo voto di 1,00 in relazione alla totalità degli indicatori dei criteri 1, 2 e 3 (con l'eccezione di 0,50 per l'indicatore "*organicità e rigore nella trattazione*", di cui al criterio 3).

Invero, non si comprende, in assenza, del resto, di qualsivoglia estesa motivazione verbalizzata dalla Sottocommissione, come sia possibile che l'identico voto di 0,50 o di 1,00 sia stato parimenti assegnato ad indicatori tra loro assai differenti, quali: "*valenza strategica delle azioni proposte*", "*coerenza delle azioni proposte*", "*articolazione ed efficacia delle azioni proposte*", "*concisione e compiutezza della trattazione*".

Delle due l'una:

- o i suddetti indicatori sono da reputarsi del tutto sovrapponibili, con la conseguenza che, in tale ipotesi, l'articolazione degli stessi in seno ai c.d. *quadri di riferimento* si rivela puramente pleonastica e riempitiva, priva di reale funzione valutativa, viziando i quadri medesimi, fra l'altro, sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza, con conseguente illegittimità, che pure si censura;

- o, diversamente, la Sottocommissione esaminatrice ne ha fatto soltanto un utilizzo formale, per così dire "*grafico*", attraverso la mera compilazione delle griglie presenti nelle schede, ma senza realmente utilizzare i richiamati indicatori nel corso della correzione in modo consono alla loro necessaria funzione diversificatrice, la quale è evidentemente rivolta a consentire una valutazione della prova il più possibile aderente al suo effettivo pregio, valorizzandone, in senso positivo o negativo, tutte le sfumature, a maggior ragione in ipotesi, come la presente, in cui manca l'estensione di qualsivoglia motivazione a supporto e chiarificazione del voto numerico finale.

In altri termini, il risultato del superficiale *modus procedendi* della

Sottocommissione finisce con l'approdare ad una valutazione pressoché schematica e seriale, che non valorizza come dovrebbe le possibili articolazioni di voto in ordine ai vari profili posti dagli indicatori, e che non rende neanche comprensibili le criticità ipoteticamente presenti nell'elaborato corretto, finendo col tradire un marchio difetto di istruttoria, in linea, del resto, con il risicato tempo di correzione dedicato agli elaborati, sopra già censurato.

In definitiva, il procedimento valutativo si rivela frettoloso e superficiale, unicamente finalizzato alla rapida scrematura degli aspiranti sulla base di esigenze puramente numeriche, sviando, pertanto, dalla finalità tipica di scelta dei più meritevoli insita in ogni procedura pubblica di reclutamento.

Passando, comunque, alla disamina dei tratti essenziali dell'elaborato svolto dalla ricorrente, va ricordato, innanzitutto, come la giurisprudenza sia assolutamente consolidata nel senso della piena sindacabilità, in sede di giurisdizione amministrativa, delle valutazioni operate dalle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici:

«Le valutazioni di una commissione di concorso pubblico sono pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico. Infatti, tramontata l'equazione discrezionalità tecnica - merito insindacabile, a partire dalla decisione n. 601/1999 della quarta sezione del Consiglio di Stato, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della PA può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo» (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 9 maggio 2011, n.

10066; cfr., altresì, Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 14893/2010);

«Secondo il consolidato (e restrittivo) orientamento della giurisprudenza amministrativa "il difetto di motivazione dell'atto amministrativo impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi dell'articolo 3, legge 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell'istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 Cost.". I parametri enucleati dalla giurisprudenza perché possa essere ritenuto sussistente sì grave vizio dell'azione amministrativa, devono applicarsi anche alla motivazione che deve necessariamente assistere le valutazioni dell'amministrazione in tema di selezione concorsuale. Inoltre, se è vero che il parametro dell'"attitudine" in sé è idoneo a concretarsi in valutazioni attinenti all'intrinseco convincimento relativo alla migliore capacità di taluno o talaltro dei candidati a meglio svolgere gli alti compiti d'istituto in futuro al medesimo affidati, ciò non può essere disgiunto dalla preventiva definizione dei parametri cui ancorare tale convincimento; dalla necessità che si dia atto analiticamente delle ragioni supportanti il convincimento espresso; dalla doverosa correlazione di tale motivazione ai parametri previamente indicati e costituenti per l'amministrazione autovincolo; e, infine, dalla - anche sintetica, purché non criptica - esposizione dell'iter motivazionale che ha condotto alla formazione del convincimento. Tale attività, si badi, è vieppiù necessaria allorché si tratti di deliberare comparativamente tra una pluralità di candidati

aventi un percorso professionale in qualche misura assimilabile, esperienze simili, e profili professionali d'alto livello. Ciò costituisce unico presidio per scongiurare il rischio - a monte - che la valutazione dell'amministrazione possa all'esterno fondarsi su imperscrutabili valutazioni in quanto tali sospettabili di parzialità e a valle - per consentire il controllo giurisdizionale su tale operato, prescritto dalla Carta fondamentale» (Consiglio di Stato Sez. VI, sentenza 12 ottobre 2010, n. 7429);

«Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice di un concorso può svolgersi non soltanto rispetto ai vizi dell'eccesso di potere (logicità e ragionevolezza delle decisioni amministrative), ma anche con la verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla p.a. rispetto alla correttezza dei criteri utilizzati ed applicati» (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 8 agosto 2010, n. 5885);

«Le valutazioni della Commissione nell'ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico. Infatti, tramontata l'equazione discrezionalità tecnica-merito insindacabile a partire dalla sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 601 del 1999, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo» (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 18 agosto 2009, n. 4960).

Ciò chiarito, in primo luogo si rivela del tutto illogica e contraddittoria, in ordine

ai quesiti Q2, Q3 e Q5, l'assegnazione di voti maggiori sotto l'indicatore "*concisione e compiutezza nella trattazione*" (1,00 per Q3 e Q5; 0,50 per Q2) rispetto all'indicatore "*organicità e rigore nella trattazione*" (0,50 per Q3 e Q5; 0,25 per Q2): infatti, appare evidente che se la trattazione ha carattere di "compiutezza", per ragioni di elementare logica deve essere parimenti "organica" e "rigorosa". In definitiva, anche le valutazioni dell'indicatore "*organicità e rigore nella trattazione*" avrebbero dovuto essere perlomeno pari all'altro citato indicatore.

Per ciò che concerne, in particolare, la domanda Q2 (la più penalizzata, con voto di 6,25/16), la ricorrente ha fornito una risposta del tutto consona al quesito, avente ad oggetto "*le procedure di individuazione di personale esperto, sia interno che esterno all'istituzione scolastica, per l'attuazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa*".

Tuttavia, la Sottocommissione ha valutato con il solo punteggio di 1,00 su 6,00 i tre indicatori del primo criterio, "*coerenza e pertinenza*", riferito all'azione dirigenziale proposta.

Invero, dalla disamina della risposta resa dalla ricorrente, questa risulta del tutto coerente e aderente al quesito posto, il quale si limita a richiedere quali possano essere le azioni del dirigente rispetto all'individuazione di personale utile all'attuazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, senza che sia richiesto un'eventuale descrizione di tali progettualità.

In altri termini, il quesito proposto imponeva una risposta concisa e sintetica, correttamente ed esaustivamente affrontata in tali termini dalla ricorrente, onde evitare che ogni eventuale divagazione finisse col dar luogo ad una risposta fuorviante e fuori traccia. E, a tal riguardo, la candidata ha certamente centrato la disamina richiesta, evidenziando criticamente pertinenti soluzioni rispetto al quesito

proposto, irragionevolmente non apprezzate dalla Sottocommissione.

E' probabile che il collegio esaminatore abbia pregiudizialmente valutato in termini negativi la risposta resa perché più breve rispetto alle altre trattate dalla candidata; tuttavia, da un canto, la stessa domanda posta imponeva una trattazione sintetica, onde evitare di uscire fuori tema, e, dall'altro, il parametro della "sintesi" costituisce uno specifico criterio di valutazione (il numero 2), cui corrisponde la voce "concisione" della trattazione: tale parametro, del resto, risponde a criteri di elementare logica, dal momento che la redazione delle risposte è contestualizzata nell'ambito di un esame avente durata di soli 150 minuti.

Ancora più eclatante la valutazione di soli 8,50/16 assegnata ai quesiti Q3 e Q5 (trattasi, peraltro, dei quesiti che nel proseguo della presente disamina saranno censurati per avere previsto la risoluzione di casi pratici, invece contemplata solo per la prova orale, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, lett. a, del Bando, cfr. *infra*). Tali votazioni si manifestano assolutamente inadeguate rispetto alla lineare, corretta e pertinente illustrazione delle problematiche svolta dalla prof.ssa Cacciatore.

A ben vedere, con riguardo ad entrambe le risposte, la ricorrente ha affrontato i casi sottoposti utilizzando argomentazioni efficaci, articolate con chiarezza espositiva e coerenza logica, utilizzando specifici ed adeguati riferimenti normativi, oltre che con consoni sviluppi critici utili a pervenire alle calzanti soluzioni proposte: ciò di cui la Sottocommissione esaminatrice, in modo del tutto arbitrario ed irragionevole, non ha tenuto conto.

In definitiva, la trattazione resa dalla ricorrente anche con riguardo ai citati quesiti Q3 e Q5 denota, a tutta evidenza, specifica preparazione e originalità critica, risultando l'elaborato sviluppato mediante la trattazione delle più rilevanti questioni didattiche e amministrative.

Non si comprende, pertanto, la riduttiva votazione di 1,00 assegnata a tutti gli indicatori di cui al criterio 1 “coerenza e pertinenza”, ossia con riguardo alla “valenza strategica”, alla “coerenza” ed alla “articolazione ed efficacia” delle azioni proposte.

Da ultimo, atteso il variegato novero di pertinenti richiami normativi complessivamente svolti dalla ricorrente, con riguardo ai quesiti Q2, Q3, Q4 e Q5 si appalesa davvero incomprensibile, arbitraria ed irragionevole la scelta di assegnazione del riduttivo voto di 1,00 sotto il criterio “*inquadramento normativo*” (criterio 2), risultando, pertanto, anche tale valutazione frettolosamente attribuita in modo seriale ed apodittico.

Anche per i profili d’illegittimità di cui all’odierno motivo di ricorso s’impone, la ricorrezione degli elaborati scritti della ricorrente.

*

1-C) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI *PAR CONDICIO* TRA ASPIRANTI IN SEDE CONCURSALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI CANONI COSTITUZIONALI DI IMPARZIALITÀ ED UGUAGLIANZA AI FINI DELL’ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI, DI CUI AGLI ARTT. 3, 51 E 97, COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL’ARBITRARIETÀ E DELL’INGIUSTIZIA MANIFESTE. SVIAMENTO.

A riprova della superficialità e dell’incoerenza della valutazione degli elaborati effettuata con riferimento alla prova concorsuale per cui è causa, si rileva come, secondo informazioni assunte dalla ricorrente, parecchi candidati che hanno reso risposte sintetiche, o anche oltremodo sintetiche, ai quesiti a risposta aperta loro somministrati hanno comunque ottenuto valutazioni positive ad opera delle rispettive Sottocommissioni esaminatrici, anche superiori a quelle assegnate alla ricorrente.

Si censura, pertanto, la violazione del principio di imparzialità fra aspiranti nell’ambito delle operazioni svolte dalle Sottocommissioni esaminatrici, e del criterio di *par condicio* in sede concorsuale ai fini dell’accesso ai pubblici impieghi, dal momento

che l'applicazione difforme dei medesimi criteri ed indicatori di valutazione, come contenuti nei *quadri di riferimento*, ha determinato il verificarsi di situazioni di abnorme ed ingiustificata differenza nell'attribuzione delle votazioni tra i vari candidati: in conseguenza, a fronte di risposte ai quesiti - come rese da altri partecipanti - sovrapponibili in termini qualitativi e/o espositivi a quelle fornite dalla ricorrente, o anche deteriori, sono corrisposti, in modo del tutto ingiustificato ed arbitrario, voti più elevati rispetto a quelli riportati dalla prof.ssa Cacciatore, con conseguente risultato finale favorevole, per i suddetti aspiranti, al superamento della prova scritta.

In definitiva, attraverso il descritto *modus procedendi*, si è di fatto resa del tutto diversificata e fortuita l'assegnazione di valutazioni positive o negative alle risposte fornite dai candidati, pur a fronte dei medesimi criteri ed indicatori utili alla valutazione della prova scritta, come contenuti nei quadri di riferimento; ne consegue che lo stesso superamento della prova scritta - pur di fronte a risposte del tutto analoghe in termini di caratteristiche valutabili in base ai parametri dei quadri di riferimento e delle griglie di valutazione - si è rivelato affidato al puro caso, con conseguente compressione e sviamento dalle stesse finalità cui deve essere improntata ogni selezione pubblica di reclutamento, vale a dire alla individuazione dei profili migliori.

Si consideri, del resto, che in varie occasioni la giurisprudenza amministrativa, già in sede cautelare, ha ampiamente valorizzato il profilo della comparazione fra elaborati svolti in sede concorsuale, ordinando alle Amministrazioni di procedere alla ricorrezione delle prove volta per volta censurate dai ricorrenti, ponendole a confronto con prove di altri candidati, ammessi e non alle successive fasi concorsuali (cfr. Tar Palermo, II, ord. 1471/2016, confermata da Cga, ord. n. 210/2017; Tar L'Aquila, I, ord. n. 286/2016).

In relazione alle superiori censure, la prof.ssa Cacciatore ha presentato alla competente Amministrazione l'allegata istanza di accesso, che si versa in atti, al fine di ottenere copia degli elaborati scritti di una pluralità di candidati ivi indicati, onde

poter effettuare la debita comparazione dei compiti suddetti con i propri, e dimostrare la denunciata disparità di trattamento.

Ad oggi, tuttavia, la suddetta istanza non è stata esitata, non essendo pervenuto alcun riscontro.

Ci si riserva, pertanto, di articolare ulteriori deduzioni rispetto alle superiori dedotte censure d'illegittimità, non appena l'Amministrazione renderà disponibile all'odierna ricorrente la documentazione concorsuale richiesta.

Quanto ai risvolti in termini di *petitum* istruttorio della suddetta violazione del principio di pari trattamento tra i candidati, fin da adesso si chiede che la ricorrezione degli elaborati della ricorrente, già richiesta in relazione ai precedenti motivi di ricorso, venga disposta anche comparativamente ad altri candidati e, in particolare, con riferimento a quelli di cui all'istanza d'accesso già inoltrata e oggi allegata (fatte salve le necessarie verifiche non appena l'amministrazione avrà provveduto al riscontro).

*

2)

VIZI GENERALI ATTINENTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE NAZIONALE E ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE TRACCE.

PREMESSA

Si ha motivo di ritenere che la nuova correzione dei propri elaborati, conseguente all'auspicato accoglimento delle censure di cui ai superiori motivi di ricorso da 1-A a 1-C (da intendersi articolati in via principale), consentirà alla ricorrente il raggiungimento del previsto minimo di 70/100 e la conseguente ammissione alla successiva prova orale del concorso per dirigenti scolastici per cui è causa; con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze (a carattere più generale) che a breve s'illustreranno.

Tuttavia, per completezza di difese, è subordinatamente da rilevare che la ricorrente non è stata, comunque, messa nelle condizioni di svolgere al

meglio delle proprie possibilità la prova scritta del concorso per le ragioni che a breve si andranno ad illustrare; ciò a cui consegue la subordinata richiesta di rinnovazione della prova scritta da parte della ricorrente medesima (previa riconduzione dell'*iter* procedimentale ai canoni di legalità, pari trattamento e logicità oggi invocati).

*

2-A) PUBBLICAZIONE DEI C.D. CRITERI DI RIFERIMENTO SOLTANTO NEL GIORNO ANTECEDENTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA. ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 8, COMMA 9, DEL BANDO CONCORSUALE . VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13, COMMA 1, LETT. C), DEL DECRETO MIUR 3.8.2017, N. 138. ARBITRARIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'ILLOGICITÀ E DELL'IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST. SVIAMENTO DI POTERE. CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA DIVERSA TEMPISTICA DI PREPARAZIONE CONCESSA AD ALTRI CANDIDATI DEL MEDESIMO CONCORSO NAZIONALE: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITÀ DELLA PROVA SCRITTA DI CUI ALL'ART. 8, COMMI 2, 9 E 12 DEL BANDO CONCORSUALE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DI CUI ALL'ART.3 COST.; ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE; VIOLAZIONE DEI CANONI COSTITUZIONALI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. DI CUI AGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST.

Si è già evidenziato, nelle premesse in fatto, che il Ministero resistente soltanto il giorno prima dello svolgimento della prova scritta ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale i cc.dd. *quadri di riferimento*, in base ai quali «sono costruite e valutate tutte le prove» (art. 13, comma 1, lett. C, Decreto MIUR n. 138/2017, Regolamento, che disciplina le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento dei DS) e, con specifico riguardo alla presente disamina, «in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta» (art. 8, comma 9, Bando concorsuale,

D.D.G. n. 1259/2017).

Al riguardo, deve censurarsi che l'anzidetta previsione del Bando, secondo la quale la ricordata pubblicazione è effettuata «il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta», si rivela palesemente illegittima, irragionevole ed arbitraria.

Innanzitutto, l'art. 8, comma 9, della *lex specialis* si pone in palese contrasto con il *Regolamento* di cui al Decreto MIUR n. 138/2017, che nulla dice in proposito, risultando patente la sua illegittimità: in particolare, infatti, l'art. 13, comma 1, del Regolamento si limita a prevedere testualmente che *«con decreto del Ministro è istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione: ... c) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo»*, senza certo contemplare alcuna statuizione che disponga una simile limitazione *draconiana* circa la tempistica della preventiva pubblicazione dei *quadri di riferimento*.

Ciò chiarito, la scelta operata nel Bando si rivela altresì ultronea e non funzionale rispetto alle stesse finalità selettive, animata più dall'esigenza di addivenire comunque ad una scrematura forzosa degli aspiranti, piuttosto che alla razionale ed efficiente selezione dei migliori tra essi.

E' appena il caso di ribadire, infatti, che le procedure concorsuali di accesso ai pubblici impieghi sono correttamente improntate all'esigenza di scelta dei più meritevoli, secondo criteri di imparzialità e trasparenza di matrice costituzionale (ex artt. 3, 51 e 97, Cost.); non si comprende, pertanto, quale utilità possa avere la pubblicazione dei citati quadri di riferimento soltanto nel giorno antecedente lo svolgimento delle medesime, se non quella, reale e dissimulata, di aumentare oltremodo ed in maniera controproducente il livello di difficoltà delle prove, al fine di addivenire ad un taglio il più possibile ampio.

La censurata scelta operata dal Ministero resistente – di fatto – finisce con l'assegnare un ruolo predominante all'elemento 'fortuna', a seconda che taluni candidati rispetto ad altri, nell'ambito del loro percorso di preparazione, abbiano casualmente privilegiato taluni criteri di formazione, magari più confacenti o calzanti rispetto agli indicatori poi richiesti dall'Amministrazione solo a ridosso dello svolgimento della prova d'esame.

In altri termini, la previsione appare unicamente finalizzata a creare difficoltà e disorientamento nei partecipanti, appalesandosi illogica ed irrazionale rispetto alle strette necessità concorsuali, in aperto sviamento dalla finalità tipica (individuazione dei candidati maggiormente meritevoli attraverso un percorso selettivo imparziale, razionale e mirato) cui dovrebbe essere rivolta l'azione amministrativa nell'ambito dello svolgimento delle procedure di reclutamento, sin dalla stessa predisposizione delle regole di ingaggio, e dunque della *lex specialis*.

Al contrario, la pubblicazione dei suddetti quadri di riferimento con razionale anticipo rispetto alla data di esame avrebbe paritariamente messo nelle condizioni tutti i candidati di poter meglio indirizzare ed orientare la propria preparazione rispetto alla specifica tipologia concorsuale, consentendo, in conseguenza, alla stessa Amministrazione di disporre di una platea di aspiranti maggiormente qualificata e consapevole, nell'ambito della quale selezionare infine i migliori.

Peraltro, va qui rimarcato come la qui censurata previsione capestro del bando è, di fatto, venuta meno con riferimento ad una specifica categoria di candidati che, in violazione dei più elementari principi di eguaglianza e pari trattamento, hanno potuto godere di ben altro spazio di tempo per orientare la propria preparazione alla luce dei quadri di riferimento pubblicati.

Va, al riguardo, premesso che il bando concorsuale, proprio a garanzia di un omogeneo svolgimento della prova concorsuale e conseguenti pari *chances* di

partenza da parte dei candidati, aveva imposto espressamente lo svolgimento contestuale sul piano nazionale della prova scritta (pur nella molteplicità di sedi territoriali presso le quali effettuare le relative operazioni).

In particolare, l'art. 8, comma 2 del bando ha testualmente disposto che **«la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR»**.

Tuttavia, nel caso di specie tale imprescindibile presupposto di regolarità, trasparenza ed uguaglianza nello svolgimento della procedura selettiva è venuto inopinatamente a mancare.

Infatti, l'USR Sardegna - per ciò che riguarda i candidati assegnati alla sede concorsuale di Cagliari (sede unica della prova per gli aspiranti della Regione Sardegna) - con provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 ha disposto lo spostamento della prova scritta per cause di forza maggiore sopravvenute: ciò, a causa dell'ordinanza del Sindaco di Cagliari n. 62 del 17.10.2018, con la quale è stata imposta la chiusura delle scuole per condizioni meteorologiche avverse.

A fronte di tale slittamento della prova sul territorio sardo, il Ministero resistente ha comunque lasciato proseguire l'iter concorsuale presso le altre sedi regionali, alterando in modo marchiano - come appresso meglio chiarito - la regolarità dell'intera procedura e la parità di trattamento fra i candidati.

In particolare - come da avviso di convocazione MIUR pubblicato in G.U. n. 89 del 9.11.2018 - i partecipanti che avrebbero dovuto sostenere la prova scritta su Cagliari in data 18.10.2018 (ossia, nella stessa data disposta per la generalità degli aspiranti sul resto del territorio nazionale) hanno, invece, svolto l'esame il successivo 13.12.2018, con evidente venir meno del citato criterio di unicità della prova e grave compressione dei più elementari criteri di *par condicio* ed imparzialità alla base dello svolgimento delle procedure selettive per l'accesso ai pubblici impieghi.

La questione, infatti ed a maggior ragione, si appalesa di pregnante rilevanza sol che si pensi - come sopra anticipato - che l'art. 8, comma 9, del Bando ha stabilito che «*i **quadri di riferimento** di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta*».

Si consideri, in proposito, che in data **12.12.2018** (ossia il giorno antecedente alla svolgimento della prova scritta per i candidati della Regione Sardegna) **sono stati pubblicati sul sito internet del MIUR i medesimi quadri di riferimento già precedentemente pubblicati il 17.10.2018** (nel giorno antecedente la prova scritta fissata sul piano nazionale): ne discende, a tutta evidenza, che i candidati assegnati alla sede della Regione Sardegna per lo svolgimento della prova scritta non solo hanno disposto di **ben 57 giorni in più rispetto a tutti gli altri colleghi** per migliorare ed affinare, in generale, la propria preparazione, ma hanno potuto altresì sfruttare tale non indifferente lasso di tempo **per esaminare i menzionati quadri di riferimento e per calzare, adeguare ed orientare lo studio e la preparazione medesima sulla scorta dei parametri contemplati dai quadri anzidetti.**

Ne discende l'eclatante alterazione delle regole di *par condicio* fra partecipanti e l'indebita compressione del principio di imparzialità posto alla base di ogni procedura di reclutamento pubblica, canoni costituzionalmente tutelati ai sensi degli artt. 3, 51 e 97 Cost.

In definitiva, ed a seguito dell'impedimento di carattere meteorologico verificatosi presso la sede sarda di svolgimento della prova scritta, il Ministero resistente avrebbe logicamente dovuto disporre l'integrale slittamento dell'effettuazione di tale prova sul piano nazionale, procrastinandola in nuova ed uguale data, al fine di assicurare elementare parità di trattamento fra aspiranti e complessiva regolarità della procedura.

Tale scelta, del resto, si sarebbe palesemente imposta alla luce della stessa normativa speciale contemplata dal Bando: da un canto, infatti, il menzionato art. 8, comma 2, che prevede - come detto - l'unicità della prova sul territorio nazionale; dall'altro, il successivo comma 12 (3° alinea) del medesimo art. 8, a tenore del quale «qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti».

Risulta evidente, a tale ultimo riguardo, che il rinvio «per cause di forza maggiore sopravvenute» contemplato dal comma 12 dell'art. 8 non può che essere interpretato in stretto coordinamento con quanto disposto dal precedente comma 2, ossia con il principio di unicità della prova scritta, onde evitare che tale (razionalmente e logicamente) imposta *unicità*, finalizzata a preminenti garanzie di imparzialità e parità di trattamento, sia invece posta nel nulla in caso di impedimento verificatosi presso una o più sedi geografiche.

Del resto, il citato art. 8, comma 9, del Bando non contempla alcuna eccezione al criterio di unicità (e dunque di imparzialità) predisposto dal comma 2, limitandosi a prevedere, per il caso di impedimenti di forza maggiore, il rinvio della prova scritta, evidentemente da intendersi quale rinvio della medesima sul piano nazionale, essendo, per l'appunto, unica e non parcellizzabile.

Ove così non fosse, in ipotesi di pluralità di cause di forza maggiore (ad esempio, per il caso non remoto di problematiche meteorologiche affliggenti varie regioni del territorio nazionale), a voler seguire l'orientamento applicato dal MIUR rispetto al *caso Sardegna*, si assisterebbe ad un'indebita e plurima frammentazione dello svolgimento della prova scritta dell'unitario concorso nazionale, magari in molteplici date diverse, con le evidenti implicazioni deleterie in termini di compressione e spregio dei basilari canoni di eguaglianza fra gli aspiranti, di ineludibile stretta osservanza in ogni procedura selettiva pubblica di reclutamento.

Ciò si impone tanto più nel caso del Bando concorsuale che ci occupa, dal momento che tale *lex specialis* ha pure previsto la pubblicazione di c.d. *quadri di riferimento* (rivolti alla predisposizione ed alla valutazione della prova scritta) ad immediato ridosso (il giorno prima) della data fissata sul piano nazionale per il suo svolgimento: è evidente, infatti, che un lasso di tempo così afflittivo e stringente per i candidati non può certo essere disatteso per mero caso fortuito a vantaggio solo di alcuni, i quali, a causa di un rinvio parcellizzato della prova coinvolgente soltanto la propria sede di svolgimento, si possono in conseguenza avvantaggiare di un periodo di tempo maggiore (enorme nel caso di specie, giacché pari a 57 giorni) per correlare la propria preparazione ai *quadri* suddetti, conosciuti con largo anticipo rispetto ad altri colleghi meno fortunati.

Si ribadisce, al riguardo, che il concorso di cui trattasi ha carattere nazionale (art. 2, comma 1, Bando) e che, al suo esito, «*i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli*» (art. 12, comma 1, Bando), ed analoga «*graduatoria nazionale di merito*» avente carattere «nazionale» viene stilata all'esito del corso di formazione dirigenziale e tirocinio (art. 14, comma 2, Bando); con la conseguenza che i candidati sardi concorrevano sui posti messi a concorso unitamente e contestualmente a tutti gli altri candidati sul piano nazionale.

Da quanto rilevato, discende l'illegittimità del provvedimento di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale in questa sede impugnato, oltre che del medesimo elenco, nonché dell'implicito provvedimento di esclusione dell'odierna ricorrente dalla selezione, giacché, a seguito dell'impedimento verificatosi nella Regione Sardegna, l'intera sessione di esame avrebbe dovuto essere procrastinata in data successiva e contestuale, onde evitare indebite e marchiane alterazioni del principio di imparzialità dell'azione amministrativa e del criterio di pari trattamento tra i partecipanti.

Conseguentemente, onde porre rimedio alla sopra censurata disparità di trattamento, non si può, anche sotto tale specifico profilo, che disporre la rinnovazione della prova scritta da parte della ricorrente (che oggi ha tempestivamente fatto valere il relativo vizio *in procedendo*, avendone riscontrato l'interesse giuridico in relazione alla sua mancata ammissione alla prova orale) affinché la stessa possa godere dei medesimi benefici in termini di preparazione concessi a larga schiera di altri candidati.

*

2-B) ILLEGITTIMA INCLUSIONE, TRA I QUESITI A RISPOSTA APERTA SOMMINISTRATI AI CANDIDATI, DELLA RICHIESTA DI SOLUZIONE DI UN CASO PRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, COMMI 4 E 5, E DELL'ART. 9, COMMA 2, LETT. A), DEL BANDO CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'ARBITRARIETÀ E DEL TRAVISAMENTO.

Sotto altro profilo, è da rilevare che, con riferimento alla predisposizione della prova scritta, l'art. 13, comma 1, lettera b), del Regolamento di cui al D.D.G. MIUR 3.8.2017, n. 138 ha disposto che *«con decreto del Ministro è istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione: ... b) dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta»*.

Dal canto suo, l'art. 8, comma 4, del Bando concorsuale ha previsto che *«la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera»*, mentre il successivo comma 5 ha specificato che *«i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale»* (e, testualmente, secondo tale ultima previsione: *«a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed*

educative statali; c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea»).

Dal superiore quadro normativo, emerge che, per ciò che riguarda la prova scritta - nell'ambito dei c.d. quesiti a risposta aperta - non è stata prevista la possibile predisposizione di richieste di soluzione di casi pratici.

Diversamente, laddove in seno alla lex specialis si è inteso contemplare tale opzione, lo si è fatto esplicitamente, come dimostra il corrispondente riferimento normativo concernente la prova orale; infatti, l'art. 9, comma 2, lett. a), del Bando ha disposto che «*la prova orale consiste in: a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico*».

Ciò premesso, deve evidenziarsi che, nell'ambito dei quesiti a risposta aperta sottoposti ai candidati, e dunque all'odierna ricorrente, è stato illegittimamente somministrato un caso pratico, in corrispondenza del quesito n.3:

a) **«in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?»**

(punteggio ottenuto dalla ricorrente; 8,50/16).

Si tratta, a ben vedere, di un quesito che si distingue del tutto dagli altri e che si pone in violazione delle regole predisposte con la *lex specialis*, che - come già rilevato - riservano alla *prova orale* la verifica circa la capacità del candidato a risolvere un caso pratico concernente la funzione del dirigente scolastico.

E la ragione è evidente: infatti, nell'ambito della prova scritta, sottoposta ad un rigido ed assai ristretto limite di tempo pari a complessivi 150 minuti, risulta del tutto esorbitante ed abnorme esigere dal candidato la soluzione di casi pratici, magari coinvolgenti una serie di implicazioni argomentative e tecniche che richiederebbero tempi di soluzione assai ingombranti rispetto al complessivo limite entro cui ultimare l'elaborato. Diversamente, in sede di prova orale, la verifica richiesta - comunque limitata alla soluzione di un solo caso empirico - potrà "avvantaggiarsi" del contatto diretto tra esaminatore e candidato, nell'ambito della tipica impostazione discorsiva connaturata all'oralità, e senza il rischio di incorrere nella secca rigidità temporale cui è ancorata la prova scritta.

Ne discende l'ulteriore illegittimità della prova predisposta e somministrata all'odierna ricorrente, con relativa invalidità delle valutazioni al riguardo effettuate dalla Commissione.

*

2-C) MANCATA ACQUISIZIONE DELLA RISPOSTA ALLA DOMANDA N. 15 DI LINGUA INGLESE, SEPPUR REGOLARMENTE E CORRETTAMENTE RESA DALLA RICORRENTE, DA IMPUTARSI A DISFUNZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO NELL'ACQUISIZIONE DELL'ELABORATO: OMESSA ATTRIBUZIONE DI PUNTI 2. ULTERIORI E MOLTEPLICI DISFUNZIONI DEL SISTEMA E DEL SOFTWARE INFORMATICO UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA D'ESAME. ISTANZA ISTRUTTORIA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DI CTU INFORMATICA.

Come evidenziato in premessa, l'art. 8, comma 8, del Bando (2° alinea) ha disposto che *«a ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta»*.

Ora, ai 10 quesiti a risposta chiusa di lingua inglese svolti dalla ricorrente sono stati assegnati complessivamente 14 punti, con attribuzione del punteggio di 2 ai quesiti 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, e di 0 (zero) punti ai quesiti 6, 11 e 15.

In particolare, dalla disamina della copia dell'elaborato consegnato dall'Amministrazione alla ricorrente, emerge che alla domanda n. 15 (ultima dei quesiti in lingua inglese) non risulta contrassegnata alcuna risposta tra le varie disponibili, con conseguente attribuzione di 0 punti, come se la ricorrente l'avesse omessa.

Tuttavia, la prof.ssa Cacciatore ricorda con assoluta certezza di avere risposto con esattezza alla domanda n. 15, contrassegnando la risposta corretta, ossia l'opzione b).

Del resto, risulta evidente che la ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse ad omettere la risposta suddetta, giacché all'eventuale soluzione erronea sarebbe corrisposto il punteggio di zero, ma non alcuna decurtazione in termini negativi: infatti, come sopra illustrato, l'art. 8, comma 8, del Bando ha previsto l'assegnazione del

punteggio di 2 ad ogni risposta esatta ai quesiti di lingua straniera, mentre non era prevista la decurtazione di punteggio per l'ipotesi di risposta errata.

In definitiva, la mancata inclusione e/o validazione della risposta n. 15 resa dalla ricorrente é da addebitarsi ad un errore del sistema informatico che non ha registrato la preferenza.

E' possibile che tale errore possa emergere già dalle operazioni di ricorrezione della prova della prof.ssa Cacciatore, che con il presente ricorso, in via principale, si chiede volersi ordinare.

Ad ogni buon conto, si chiede che codesto on. Tribunale Voglia disporre apposita CTU di natura informatica, allo scopo di verificare, mediante accesso alla piattaforma del sistema computerizzato di gestione della prova scritta concorsuale, se la mancanza di risposta alla domanda n. 15 di lingua inglese, nell'ambito della prova svolta e consegnata dalla ricorrente, sia dipesa da un errore del medesimo sistema informatico.

Non solo.

Sotto un profilo più generale, a riprova della plausibilità della doglianza appena dedotta, deve altresì evidenziarsi che la procedura concorsuale in esame, completamente computerizzata, si è caratterizzata per una molteplicità di disfunzioni del sistema informatico, lamentate dai candidati e pure oggetto di iniziativa giudiziaria in sede penale (implicanti varie contestazioni mosse sullo svolgimento della prova scritta, cfr. articolo in allegato tratto da www.orizzontescuola.it), come appresso sintetizzate:

- la funzione di salvataggio non era automatica, come invece accade in ogni elementare software di video-scrittura;

- le funzioni "taglia", "copia" e "incolla", tipiche dei comuni programmi di video-scrittura, erano disabilitate, e, conseguentemente, si è resa estremamente complessa

la redazione testo, costringendo i concorrenti a riscrivere, volta per volta, interi periodi da modificare o spostare nel testo complessivo;

- il foglio di scrittura occupava l'intero schermo, senza contemplare alcuna elementare funzione tipica dei programmi di video-scrittura;

- la funzione di salvataggio del quesito costringeva gli utenti a selezionare la voce "*conferma e procedi*", la quale faceva accedere ad una nuova schermata contenente la domanda successiva, non consentendo di salvare il lavoro permanendo all'interno del singolo quesito;

- per tornare alla pagina precedente, bisognava scegliere tra le voci "sì" e "no", tramite un passaggio che rendeva estremamente difficile comprendere se, in caso di scelta della voce "sì", venisse salvata la risposta già resa, consentendovi di tornarvi in seguito;

- anche dopo aver selezionato le voci "*conferma e procedi*" e "sì", è accaduto che la pagina di riepilogo riportasse come non acquisite le risposte fornite a taluni quesiti ;

- al termine dei 150 minuti di durata della prova (in esito ai quali, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del Bando, il sistema si sarebbe interrotto ed avrebbe dovuto acquisire definitivamente le risposte fornite dal candidato sino a quel momento), è accaduto che le pagine relative ad alcuni quesiti risultassero vuote;

- al termine della prova, nella schermata di riepilogo i quesiti compilati e salvati erano contrassegnati da due colori differenti (viola/porpora quelli compilati, azzurro/verde quelli non compilati), tuttavia invertiti rispetto a quanto evidenziato nel tutorial precedentemente diffuso dal MIUR, tutorial, del resto, a vario titolo difforme rispetto al complessivo funzionamento del software in sede concorsuale;

- non si è compreso se, alla scadenza del tempo limite, le risposte formulate sino a quel momento fossero state effettivamente acquisite e registrate dal sistema o risultassero, invece, come non rese, giacché il software non ha fornito al candidato

alcun riscontro in proposito e, più in generale, rispetto all'acquisizione della complessiva prova da parte del sistema ed al numero di risposte regolarmente introitate;

- del resto, al termine della prova ai candidati non è stata rilasciata alcuna ricevuta o report, possibilmente elaborati in automatico dal sistema, che potessero attestare l'esatto contenuto dell'elaborato acquisito.

In definitiva, ed a fronte di un tempo estremamente risicato (150 minuti) concesso ai partecipanti per lo svolgimento della prova scritta concorsuale, l'Amministrazione avrebbe dovuto mettere a disposizione degli aspiranti un software efficiente e scevro da eclatanti malfunzionamenti, come invece accaduto, e che, sotto ulteriore profilo, consentisse di poter utilizzare le elementari funzioni dei più comuni software di video-scrittura - attesa la necessità di procedere velocemente alla redazione delle risposte - caratterizzandosi altresì per un utilizzo chiaro, rapido ed intuitivo, che non costringesse gli aspiranti ad acrobazie interpretative circa il suo funzionamento (si rammenta, al riguardo, che l'Azienda prescelta per la fornitura del software d'esame è stata la Cineca, già nell'occhio del ciclone negli anni passati, come accaduto nel caso dell'annullamento dei test di ammissione alle Facoltà di Medicina).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, anche sui richiamati ed illustrati aspetti si chiede che codesto on. Tribunale Voglia disporre l'espletamento di apposita CTU informatica, al fine di verificare l'inefficiente funzionamento del software fornito ed utilizzato nel corso della seduta d'esame svolta dalla ricorrente e, all'esito, consentire, anche per tale specifica ragione, la rinnovazione della prova scritta da parte della ricorrente.

*

ISTANZA CAUTELARE

Dalle superiori deduzioni difensive emerge il *fumus boni iuris* che assiste l'odierno ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, non può seriamente mettersi in discussione che negli ordinari tempi del giudizio di merito i posti messi a concorso sarebbero necessariamente coperti dall'amministrazione scolastica, con relativa consumazione del c.d. bene della vita oggi rivendicato e conseguente compromissione del diritto della ricorrente, a carattere palesemente irrisarcibile, all'esplicazione dell'ambita attività di tipo professionale.

Si consideri, infatti, che la copertura dei suddetti posti vacanti dovrà avvenire necessariamente nei prossimi mesi estivi, ai fini dell'avvio dell'a.s. 2019/20, con contrattualizzazione ed immissione nelle funzioni già a partire dall'1.9.2019 (si confronti l'allegata dichiarazione resa in tal senso dal Ministro Bussetti alla Camera dei Deputati).

Si chiede, pertanto, che codesto on. Tribunale Voglia disporre in via cautelare:

- l'urgente ricorrezione della prova scritta della ricorrente ad opera di altra commissione e con tempistiche idonee a consentire la conclusione dell'iter concorsuale in tempo utile per l'eventuale assunzione di servizio quale dirigente scolastico alla citata data dell'1.9.19;
- in subordine, il nuovo svolgimento della prova scritta da parte della ricorrente medesima e la sua successiva correzione con i medesimi accorgimenti di cui sopra riguardo alla tempistica;
- ancor prima, l'ammissione con riserva della ricorrente alle prove orali d'esame (già in corso di svolgimento) onde non far perdere alla medesima tale specifico segmento concorsuale (cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen., ord. 20.12.1999, n. 2).

Si rimarca, al riguardo che l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale e la celere ricorrezione dei suoi elaborati rispondono agli stessi interessi

dell'Amministrazione resistente: infatti, per un verso, si consentirebbe alla P.A. di evitare, un domani, gravose ed antieconomiche attività di ricostituzione di apposita commissione concorsuale *ad hoc*, che proceda ai relativi adempimenti in favore dell'odierna ricorrente; sotto ulteriore profilo, si salvaguarderebbe la medesima controparte pubblica dall'esposizione agli inevitabili profili risarcitori che sarebbero contestati dalla prof.ssa Cacciatore per l'ipotesi di riconoscimento, all'esito del giudizio di merito, della fondatezza delle sue ragioni e di avvenuta ed irrimediabile consumazione del bene della vita cui aspira, ossia l'accesso al profilo professionale per cui è causa.

Si insiste, pertanto, nella domanda di adozione di ordine interinale nei confronti delle Amministrazioni evocate in giudizio, al fine di ammettere con riserva la ricorrente alla prova orale d'esame e procedere alla nuova ricorrezione dell'elaborato svolto dalla ricorrente (cfr. Tar Lazio, III bis, ord. n. 8096/2016), anche mediante il ricorso alla comparazione con altri elaborati di candidati ammessi alla prova orale che di candidati invece non ammessi, in numero ritenuto congruo da codesto ill.mo Collegio (cfr. provv. caut. sopra cit.: Tar Palermo, II, ord. 1471/2016, confermata da Cga, ord. n. 210/2017; Tar L'Aquila, I, ord. n. 286/2016), e secondo la tempistica ritenuta di maggior tutela delle ragioni avanzate dalla prof.ssa Cacciatore.

Si chiede, al contempo, che codesto ill.mo Tribunale Voglia ordinare che alla nuova correzione dell'elaborato della ricorrente provveda una ulteriore Sottocommissione esaminatrice, comunque in diversa composizione, da nominarsi ad opera delle Amministrazioni resistenti, disponendo altresì che l'attività di ricorrezione sia assistita da tutte le misure del caso, anche rivolte ad assicurare la garanzia dell'anonimato.

*

Per quanto esposto,

SI CHIEDE

che l'ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, respinta ogni avversa deduzione, Voglia accogliere il presente ricorso e, per gli effetti, annullare, previa sospensione, i relativi provvedimenti oggetto di impugnazione.

Con vittoria di spese e compensi.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e che, vertendo in materia di pubblico concorso, è dovuto un contributo unificato in misura dimezzata pari a € 325,00 (trecentoventicinque/00).

Catania, 24 maggio 2019

Avv. Marco Perna

Avv. Fabio Rossi